



COMUNE DI LORETO APRUTINO

Provincia di Pescara

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 8 del Reg.	Oggetto: MANOVRA TARIFFARIA 2017. APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI, ADD.LE IRPEF
Data 01/03/2017	

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** giorno **UNO**, del mese di **MARZO**, alle ore **13:55** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
STARINIERI GABRIELE	X		D'AMICO ROCCO	X	
DI FERMO GIANNI	X		COSTANTINI SIMONA	X	
NICCOLO' MARIO	X		CERRETANI ALBERTO	X	
MASCIOLI MARIA	X		GIOVANETTI REMO	X	
ACCIAVATTI ANTONIO	X		BUCCELLA CLAUDIO	X	
TESTI MARIA ELENA	X				

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor TESTI MARIA ELENA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dr. DIODATI FRANCESCA. La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: NICCOLO' MARIO
CERRETANI ALBERTO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

RILEVATO che in ordine alla presente proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come da allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che relaziona sull'argomento;

Premesso che il comma 1 dell'articolo 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 454, della Legge n.232/2016, il quale ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;
- l'art.5, comma 11, del D.L. n.244/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine di cui sopra;

Considerato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze, in particolare, sono prorogati alla stessa data (31 marzo 2017), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'articolo 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- e dell'articolo 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Appurato che è autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della Regione siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2017, come si evince dal comunicato 28 ottobre 2015 con il quale il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali “anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci”;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di

cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla, tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo

243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Vista la Legge di stabilità anno 2017 (Legge n.232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n.57 del 21 dicembre 2016) che con il comma 42 proroga per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016;

Considerato che, con la L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di **TASI**

a) articolo 1 comma 14 Legge 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene eliminata la TASI sulla prima casa , con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9) – comma 14 lettera a) “ (...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

b) articolo 1 comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: “al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;

c) articolo 1 comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullona ” : “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”;

d) articolo 1 comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI

(fino allo 0,8%): “ Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) articolo 1 commi 53 e 54: **riduzione del 25 % di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato**: all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;

In materia di IMU

a) articolo 1 comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per **l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune e che il contratto di comodato in uso gratuito sia registrato. “al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: “a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

b) articolo 1 comma 13: dispone nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;*

• a *immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1° del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34*”:

c) articolo 1 comma 25: cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: *“l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato”*;

d) articolo comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari imbullonati**. (vedi testo sopra riportato);

e) articolo 1 commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato** (vedi testo sopra riportato);

Tanto premesso e considerato.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 15/04/2016 avente ad oggetto: **“MANOVRA TARIFFARIA 2016. APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI, ADD.LE IRPEF** “che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che :

- al punto 3) **lettera a)** del dispositivo approva per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):
 - **Aliquota 3,3** (tre virgola tre) per mille ... (omissis)
 - **Aliquota 1,5** (uno virgola cinque) per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - **Aliquota 0 (zero)** per mille per fabbricati strumentali;
 - **Aliquota 0 (zero)** per mille per tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc).””””;
- al punto 3) **lettera b)** del dispositivo approva per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU”:
 - **aliquota 4,5** (quattro virgola cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, DETRAZIONE applicabile euro 200,00 (duecento/00);
 - **aliquota 9,6** (nove virgola sei) per mille per i terreni agricoli;
 - **aliquota 10,60** (dieci virgola sei) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014.””””;
- al punto 3) **lettera c)** del dispositivo approva e conferma per l'anno 2016 quanto segue: che al punto 1) del dispositivo così recita: “””” di modificare (.....) il regolamento relativo all'applicazione comunale all'IRPEF (.....): **Art.2 Aliquota di variazione (.....)**: (.....) nella misura dell'0,80%; **Art.3 – Esenzioni (...)**: 1. L'addizionale comunale (.....) non è dovuta (....) un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 8.500,00.””””

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Sentito l'intervento del consigliere Cerretani come risultante da registrazione della seduta agli atti;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Accertato che sulla proposta di adozione del presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all' art. 49 – del citato D. L.gvo 18/08/2000, n° 267, come da allegato alla presente deliberazione;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n.267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 11 - Votanti n. 11 - Astenuti n. 0 (nessuno)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 3 (consiglieri Buccella, Cerretani, Giovanetti)

resi dai presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno

2017 (Legge n.232/2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n.57 del 21 dicembre 2016) confermando con il comma 42 quanto introdotto con il *comma 26 della Legge finanziaria n.208/2015 Finanziaria 2015 il quale prevedeva* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali: *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**”;*

2) Di prendere atto dell'art.1 comma 14 legge n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015 con il quale viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché

dall'utilizzazione e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3) di **approvare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di **manovra tariffaria relativa all'anno 2017** le aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI e Addizionale comunale IRPEF come di seguito specificato:

a) IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IMU):

- **aliquota 4,5** (quattro virgola cinque) per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, DETRAZIONE applicabile euro 200,00 (duecento/00);
- **aliquota 9,6** (nove virgola sei) per mille per i terreni agricoli;
- **aliquota 9,8** (nove virgola otto) per mille per le aree edificabili;
- **aliquota 10,6** (dieci virgola sei) per mille per tutti gli altri immobili con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014."";

b) TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

- per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU = **ESENTE PER LEGGE;**
- **Aliquota 1,5** (uno virgola cinque) per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze comprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- **Aliquota 0 (zero)** per mille per fabbricati strumentali;
- **Aliquota 0 (zero)** per mille per tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc).";

c) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:

- Aliquota unica in misura pari all' 0,80%;
- soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 8.500,00 euro.

Infine il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza di dare sollecita attuazione al presente atto con il seguente risultato della votazione espressa palesemente, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 11 - Votanti n. 11 - Astenuti n. 0 (nessuno)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 3 (Buccella, Cerretani, Giovanetti)

resi dai presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

TESTI MARIA ELENA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N. 173 Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Loreto Aprutino, li 07/03/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il....., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Loreto Aprutino, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal 07/03/2017 al 21/03/2017 (art. 124, D.LGS. N. 267/2000);

Loreto Aprutino, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE